D&O

Protezione amministratori

polizza in regime “Claims Made”

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- **C**ONDIZIONI DI **A**SSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL **G**LOSSARIO

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA
DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTAULE.

D&O - contratto di assicurazione in regime “Claims Made”

Mod. 3810 - edizione 10/2026

Il presente documento è aggiornato alla data del 10.2026

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 248.987.410 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milanon. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:

- Le tue **coperture assicurative** in essere.
- La tua **posizione previdenziale**.
- Le tue **condizioni contrattuali**.
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.
- **... e molto altro ancora!**

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

- Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contattaci**
- **Chat** presente in Area Clienti
- Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

D&O

Protezione amministratori

polizza in regime “Claims Made”

Condizioni di Assicurazione

Mod. 3810 - edizione 10/2026

Condizioni di Assicurazione

Indice

Premessa ... **5**

Glossario ... **5**

Norme che regolano l'assicurazione in generale ... **10**
Art. 1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio ... 10
Art. 2 | Altre assicurazioni ... 10
Art. 3 | Pagamento del premio e durata dell'assicurazione ... 10
Art. 4 | Modifiche dell'assicurazione ... 10
Art. 5 | Aggravamento del rischio ... 10
Art. 6 | Diminuzione del rischio ... 10
Art. 7 | Durata dell'assicurazione ... 10
Art. 8 | Surrogazione ... 11
Art. 9 | Oneri fiscali ... 11
Art. 10 | Foro competente e legge applicabile ... 11
Art. 11 | Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto ... 11
Art. 12 | Esclusione PFAS ... 13

Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo ... **14**

Cosa assicuro ... **14**
Art. 13 | Oggetto dell'assicurazione operante in regime di "Claims Made" ... 14
Art. 14 | Limiti di indennizzo ... 14
Art. 15 | Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro ... 14
Art. 16 | Applicazione individuale delle esclusioni ... 14
Art. 17 | Spese di ripristino della reputazione ... 14
Art. 18 | Spese legali in caso di inquinamento ... 15
Art. 19 | Difesa penale ... 15
Art. 20 | Costi di emergenza ... 15
Art. 21 | Periodo di osservazione in favore degli Assicurati cessati dalla carica ... 15

Come ampliare la copertura R.C. - Garanzia Opzionale R.C. Postuma ... **16**
Art. 22| Garanzia Postuma (periodo di osservazione) ... 16

Che cosa non è assicurato ... **17**
Art. 23 | Rischi esclusi dall'assicurazione ... 17

Come e con quali condizioni operative mi assicuro ... **18**
Art. 24 | Validità temporale dell'Assicurazione - Regime "Claims made" ... 18
Art. 25 | Delimitazione territoriale ... 18
Art. 26 | Operazioni ... 18
Art. 27 | Costituzione, acquisizione e cessazione di società controllate ... 18

Norme che regolano la Sezione B - Tutela legale ... **20**

Premessa ... **20**

Cosa assicuro Tutela Legale Light ... **20**
Art.28 | Tutela Legale Light - Spese per indagini e procedimenti a carico della Società ... 20

Come ampliare la copertura assicurativa: Garanzia Opzionale - Tutela Legale Full ... **20**
Art. 29 | Tutela Legale Full ... 20
Art. 30 | Casi assicurati ... 21

Cosa non assicuro - Garanzie Tutela Legale ... **22**
Art. 31 | Esclusioni Garanzia Tutela Legale ... 22
Art. 32 | Ulteriori Esclusioni specifiche ... 23

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Garanzie Tutela Legale ... **23**
Art. 33 | Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro ... 23

Norme che regolano il sinistro Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo ... **24**
Art. 34 | Obblighi in caso di richiesta di risarcimento o circostanze ... 24
Art. 35 | Gestione delle controversie - Spese legali ... 24

Norme che regolano il sinistro Sezione B - Garanzia Tutela legale ... **25**
Art. 36 | Denuncia di sinistro e libera scelta del legale ... 25
Art. 37 | Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa ... 25
Art. 38 | Gestione del sinistro ... 25
Art. 39 | Recupero di somme ... 25

Tabella limiti Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo ... **26**

Tabella limiti Sezione B - Tutela Legale ... **26**

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della Polizza D&O - R.C. delle funzioni di amministrazione direzione e controllo - Mod. 3811, sottoscritta dal *Contraente*.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del *Contraente* riportate sulla *Polizza* Mod. 3811;
- l'assicurazione è prestata per i massimali indicati, fatti salvi i limiti di indennizzo previsti sulla *Polizza* stessa o nel presente fascicolo;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle presenti Condizioni di Assicurazioni con sfondo retino o tramite sottolineatura).

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Ai sensi del presente contratto di assicurazione i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato: le persone fisiche che hanno ricoperto, ricoprono o ricopriranno, per conto della *Contraente* e delle *Società Controllate* aventi sede in Italia, la funzione di:

- Amministratore unico;
- Membro degli organi di amministrazione e/o controllo;
- Direttore generale nominato ai sensi dell'art. 2396 C.C.;
- Dirigente cui l'organo di amministrazione abbia conferito procura per il compimento di atti di gestione;
- Amministratore di fatto;
- Risk manager;
- Compliance officer;
- Investor relations manager;
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni;
- Responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della L. 262/2005 e successive modificazioni;
- Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) ovvero Data Protection Officer (DPO), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101/2018;
  e in generale qualunque figura equivalente a quelle sopra indicate.
- Chi abbia delega diretta da parte dei soggetti sopra indicati o dell'organo a cui gli stessi appartengano o dell'assemblea della *Società* a svolgere parte degli incarichi di loro competenza, limitatamente alle attività rientranti nei limiti previsti da tale delega.
- Qualunque passato, presente e futuro *Prestatore di lavoro* della *Contraente* relativamente a una Richiesta di risarcimento relativa a rapporti di lavoro.

Sono equiparati agli *Assicurati* il coniuge, gli eredi e i legali rappresentanti degli *Assicurati*, esclusivamente per *Richieste di risarcimento* conseguenti ad atti Illeciti commessi dagli *Assicurati* stessi.

Non rientrano nella definizione di *Assicurato* i seguenti soggetti:
revisore esterno, curatore, liquidatore, amministratore straordinario, commissario, o altra analoga figura disciplinata dalle leggi vigenti in ciascuno Stato, Allenatori di qualunque categoria, giocatori e/o calciatori di qualunque categoria, Procuratori Osservatori e/o segnalatori sportivi.

Assicurazione: il presente contratto di assicurazione.

Atto Illecito: qualsiasi violazione colposa (atto, errore o omissione) da parte di un *Assicurato*, nello svolgimento delle sue funzioni, dei doveri derivanti dalla legge, dal mandato, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto della *Contraente* e delle *Società Controllate*.

AXA: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Claims made: per regime "*Claims made*" si intende la modalità con cui la garanzia di responsabilità civile opera. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve pervenire per la prima volta all'*Assicurato* nel periodo di efficacia temporale della *copertura assicurativa*, anche se essa deriva da atti illeciti commessi dall'*Assicurato* prima della decorrenza della stessa, qualora sia previsto un periodo di retroattività. Tale richiesta inoltre può pervenire all'*Assicurato* anche successivamente al periodo di efficacia temporale della copertura assicurativa qualora e nei termini in cui sia previsto un periodo di ultrattività.

Contraente: La società di capitali, la cooperativa, la fondazione, l'associazione o il consorzio con sede legale in Italia indicata in polizza.

Dichiarazioni Precontrattuali: informazioni relative al rischio fornite dal *Contraente* prima della stipula del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono ad AXA di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua *Assicurazione*. Se il *Contraente* fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare AXA su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, AXA può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del *Contraente* sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente (articoli 1892 - 1893 del codice civile).

Prestatore di Lavoro: Tutte le persone fisiche passate, presenti e future (compresi anche gli eventuali tirocinanti) di cui *la Società* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in *Polizza* e delle quali la *Contraente* debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Rientrano in questa definizione anche tutti i soggetti che partecipano ad una procedura di selezione per l'inserimento quali prestatori di lavoro della *Società*.

Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori, i lavoratori autonomi, gli amministratori non esecutivi, i consulenti, i commercialisti, i legali o qualsiasi altro professionista esterno.

Fatturato: il valore indicato nel Conto Economico alla voce "Valore della produzione" dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato della *Contraente* o, per le associazioni e fondazioni, il totale dei proventi delle attività indicato nell'ultimo rendiconto economico finanziario o bilancio consuntivo approvato.

Nel caso in cui la *Contraente* abbia *Società Controllate*, il valore dichiarato deve corrispondere al *Fatturato* Totale aggregato (o consolidato).

Indennizzo: somma dovuta da AXA a titolo di riparazione del danno subito da un proprio *Assicurato* a seguito di un sinistro.

Inquinamento: Qualsiasi presunto, minacciato o effettivo scarico, dispersione, rilascio, fuga, trasporto, emissione, infiltrazione, di sostanza inquinante o contaminante o di rifiuti pericolosi di qualunque genere.

Massimale: la copertura economica massima prestata da AXA per *Sinistro* e per periodo di assicurazione per tutte le *Perdite* di tutti gli *Assicurati*.

Parti: il *Contraente* ed AXA.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Perdite: le somme che l'*Assicurato* sia obbligato a pagare a *Terzi*, quale civilmente responsabile, in dipendenza di una o più *Richieste di Risarcimento*, per effetto di un provvedimento giudiziale o arbitrale, oppure a seguito di transazione o conciliazione previamente autorizzata per iscritto da AXA.

Resta inteso che non rientrano nella definizione di *Perdite* le sanzioni di qualsiasi natura a chiunque inflitte, le imposte, le tasse ed i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese di giustizia penale.

Polizza: il documento che prova *l'Assicurazione*, unitamente a tutti gli allegati e questionari nello stesso richiamati.

Premio: la somma dovuta dalla *Contraente* ad AXA per l'efficacia dell'*Assicurazione*.

Questionario: il documento precontrattuale mediante il quale la *Contraente* rende ad AXA le dichiarazioni rilevanti per la valutazione del rischio (art. 1892 e 1893 C.C.).

Richiesta di risarcimento: qualsiasi

- contestazione scritta di responsabilità;
- procedimento giudiziario (comprese indagini), promosso in ogni sede;
- procedura arbitrale;

promossa per la prima volta contro un *Assicurato* in relazione ad un *Atto illecito* dal quale derivino danni di cui si chiede il risarcimento.

Scoperto: quota percentuale di un danno indennizzabile che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sinistro: la *Richiesta di Risarcimento* di *Perdite* per le quali è prestata l'*Assicurazione*.

Società: la *Contraente*, le *Società controllate*, e, qualora ricomprese in garanzia, le Società Collegate e/o *Società Partecipate*.

Società Collegata: La società con sede ubicata in Italia che, alla data di effetto dell'*Assicurazione*, risulti collegata alla *Contraente* in applicazione dei criteri previsti dall'art. 2359 C.C:

"Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati."

Società Controllata: La società con sede ubicata in Italia che, alla data di effetto dell'*Assicurazione*, risulti controllata dalla *Contraente* in applicazione dei criteri previsti dall'art. 2359 C.C:

"Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa."

Società Partecipata: La società indicata in *Polizza* nella quale la *Contraente* detiene quote di partecipazione e in cui abbia una rappresentanza negli organi direttivi che non rientrino nelle definizioni di Controllate e Collegate ai sensi del Codice Civile.

Terzi: qualsiasi soggetto, ente, organismo, persona fisica o giuridica ad eccezione degli *Assicurati*, del coniuge non legalmente separato, dei genitori, dei figli e di qualsiasi altro parente od affine con essi convivente.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Definizioni specifiche per garanzia "Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro"

Ai sensi della garanzia "*Richieste di risarcimento* riguardanti rapporti di lavoro" ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini sottoelencati hanno il seguente significato:

Benefits: Qualsiasi beneficio, pagamento, bene o servizio erogato ai *Prestatori di lavoro* in aggiunta alla retribuzione monetaria, relativamente a sistemi incentivanti o piani di previdenza.

Diritti del Lavoro:
1) diritti dei *Prestatori di lavoro* ad intraprendere o non intraprendere azioni sindacali o altre attività collettive;
2) dovere o obbligo di notificare, incontrare, discutere, consultarsi o negoziare con qualsiasi e *Prestatore di lavoro* o rappresentante sindacale, collettivamente o singolarmente;
3) contratti collettivi di lavoro;
4) scioperi, interruzioni, boicottaggi, picchetti, serrate, o altre azioni simili.

Orari e Salari:
1) L'importo, il calcolo, la tempistica e la modalità di pagamento dei minimi salariali, dei tassi salariali correnti, degli straordinari o di altri compensi;
2) la classificazione dei *Prestatori di lavoro* relativamente a salari o orari di lavoro;
3) le trattenute o altre deduzioni dai salari;
4) il diritto di ottenere permessi o assenze dal lavoro o diritto alla retribuzione durante tali assenze;
5) lo sfruttamento del lavoro minorile.

Rappresaglia: Ogni azione di ritorsione contro un *Prestatori di lavoro* della *Società*, a seguito di informazioni sul suo conto o in relazione all'esercizio o tentato esercizio da parte del *Prestatori di lavoro* dei diritti garantiti dalla legge.

Spese di Consulenza Legale Preliminare: Onorari e spese, di importo ragionevole, sostenute da un *Assicurato* per ottenere una consulenza legale in relazione a una circostanza che potrebbe successivamente dare origine ad una *Richiesta di Risarcimento* relativa a rapporti di lavoro, e alle azioni da intraprendere per
impedire o mitigare il rischio del verificarsi della stessa.

Atto illecito relativo a rapporti di lavoro: Ogni azione od omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, in relazione a:
a) licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio;
b) atto discriminatorio, compresa qualunque violazione delle leggi in materia, tale da privare o potenzialmente privare un individuo di opportunità di lavoro o in ogni caso di influire negativamente sulla posizione di impiego a causa di qualunque caratteristica di razza, colore, religione, età, sesso, nazionalità, handicap o invalidità, gravidanza o qualunque altra condizione personale giuridicamente tutelata;
c) molestia, anche di natura sessuale, sul posto di lavoro;
d) mobbing;
e) illecita privazione di opportunità di carriera, inesatte dichiarazioni concernenti il rapporto di impiego, illegittima mancata assunzione o promozione, illegittimo demansionamento, illegittima valutazione, illegittima imposizione di sanzioni o provvedimenti disciplinari contro un *Prestatori di lavoro* della *Società*;
f) *Rappresaglia*;

commessa, tentata o presumibilmente commessa da un *Assicurato* anteriormente o durante il periodo di copertura.

Richiesta di risarcimento relativa a rapporti di lavoro: qualsiasi:
1) *Richiesta di risarcimento* per *Perdita/e* ad eccezione delle richieste avanzate da parte di un *Assicurato*;
2) procedimento civile;
3) procedimento penale (comprese indagini);
4) procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale;

promosso per la prima volta durante il Periodo di copertura nei confronti di un *Assicurato*, o comunque avanzato da un'autorità competente in materia di lavoro, basato su o in conseguenza di un *Atto illecito* relativo a rapporti di lavoro.

Definizioni specifiche per la Sezione B - Tutela Legale

Ai sensi della Sezione B - Tutela Legale: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Controversia: s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'*Assicurato* la necessità di assistenza legale.

Fatto generatore: il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla *Controversia*.

Vertenza contrattuale: *Controversia* inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le *Parti*, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.

Vertenza extra-contrattuale: *Controversia* conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al Risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.

Imputazione Colposa: per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.

Imputazione Dolosa: per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.

Sinistro: l'insorgere della *Controversia* derivante dal fatto generatore.

Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).

Unico Sinistro: il fatto dannoso e/o la *Controversia* che coinvolge più *Assicurati.*

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti della *Contraente* o degli *Assicurati*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comprese quelle elencate nel *Questionario*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 | Altre assicurazioni

La *Contraente* o l'*Assicurato* deve informare per iscritto AXA dell'esistenza o dell'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni stipulate per il medesimo rischio coperto dall'*Assicurazione*; in caso di *Richiesta di risarcimento*, la *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso ad AXA e a tutti gli altri assicuratori, trasmettendo altresì copia delle condizioni di ogni contratto di *Assicurazione* (art. 1910 C.C.).

Laddove operino più contratti di *Assicurazione* a copertura del medesimo rischio, l'*Assicurazione* opererà solamente in eccesso (c.d. "a secondo rischio") rispetto ad ogni altra garanzia.

Art. 3 | Pagamento del premio e durata dell'assicurazione

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se la *Contraente* non paga il *premio* o le rate di *premio* successivi, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *Polizza* oppure ad AXA.

Art. 4 | Modifiche dell'assicurazione

Eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto, a pena di nullità.

Art. 5 | Aggravamento del rischio

La *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta ad AXA e/o all'Agenzia di riferimento di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (art. 1898 C.C.).

Devono intendersi quale aggravamento di rischio anche le seguenti circostanze:

a) riduzione del capitale effettivo inferiore al limite legale;
b) istanze di fallimento e/o di concordato preventivo;
c) qualsiasi procedura concorsuale;

e relativamente a questi eventi la *Contraente* dovrà darne comunicazione scritta ad AXA e/o all'Agenzia di riferimento entro 15 giorni.

AXA avrà facoltà di recedere con effetto immediato (art. 1898 C.C.), o di proporre diverse condizioni di garanzia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 6 | Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA ridurrà il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione della *Contraente* o dell'*Assicurato* (art. 1897 C.C.), con rinuncia al diritto di recesso.

Art. 7 | Durata dell'assicurazione

In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata A/R spedita dal *Contraente* o da AXA entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del periodo di *Assicurazione*, la *Polizza*, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno.

Il tacito rinnovo non si applica nel caso in cui alla scadenza dell'annualità assicurativa si siano verificati uno o più degli eventi di seguito menzionati inerenti la *Contraente, le Società controllate*, e, qualora ricomprese in garanzia, le *Società Collegate* e/o *Società Partecipate*:

- liquidazione, trasformazione, fusione, scissione;
- istanza di apertura della liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali o di procedura d'allerta per la gestione della crisi d'impresa;
- trasferimento di azioni o quote comportanti il mutamento del controllo della *Società*;
- acquisizione e/o cessione di ramo d'azienda o di *Società Controllate, Collegate o Partecipate*;
- quotazione di strumenti finanziari su mercati regolamentati e/o non regolamentati;
- riduzione della consistenza del capitale sociale al di sotto del limite legale;
- l'ultimo bilancio approvato della *Società* presenti una perdita;
- aumento o diminuzione di oltre il 30% del fatturato indicato in *Polizza*;
- licenziamenti negli ultimi 18 mesi o programmi di riduzioni del personale nei prossimi 12 mesi (licenziamenti collettivi).

Nei casi sopraindicati il *Contraente* deve dare immediata comunicazione ad AXA, anche tramite l'intermediario, in tempo utile per la valutazione del rinnovo del contratto di assicurazione che, in assenza di accordo, deve considerarsi risolto, senza alcune necessità di disdetta.
Alla *Polizza* rinnovata, sia tacitamente, sia con specifico accordo, si applicano le disposizioni di legge in materia di dichiarazioni inesatte e reticenze (Art. 1892 e 1893 C.C.).

Art. 8 | Surrogazione

Per qualsiasi pagamento effettuato in forza dell'*Assicurazione* e sino alla concorrenza di quanto pagato, AXA è surrogata nei diritti di credito e regresso dell'*Assicurato* e/o della *Società* (art. 1916 C.C.) i quali sono obbligati a fare tutto quanto utile o necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma di documenti per consentire ad AXA di far valere i propri diritti in qualsiasi sede, anche in nome e per conto dell'*Assicurato*, della *Contraente* e della *Società*.

Art. 9 | Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico della *Contraente*.

Art. 10 | Foro competente e legge applicabile

Per ogni controversia derivante dall'*Assicurazione*, ivi comprese a titolo esemplificativo quelle relative alla sua esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione di AXA.

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana.

Art. 11 | Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione

Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Le imprese di assicurazione sono tenute ad adottare idonei presidi per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (D. Lgs. n. 109/2007).

In tal senso, AXA è obbligata ad eseguire accurati controlli, in particolare preventivi, in base ai quali potrebbe essere ritardata o preclusa la stipula del contratto.

AXA potrà inoltre risolvere il contratto qualora dovesse essere constatata l'insorgenza delle condizioni di legge dopo la stipula.

Art. 12 | Esclusione PFAS

L'assicurazione è esclusa e quindi inefficace per il rischio di qualsiasi responsabilità, anche in via solidale, diretta o indiretta, derivante da qualunque possesso, detenzione, utilizzo o cessione, anche gratuita, nonché da qualsiasi attività di fabbricazione, produzione, commercializzazione, distribuzione, applicazione, vendita, stoccaggio, conservazione, avvertimento o mancata segnalazione dell'uso di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche ("PFAS"), nonché dalla deviazione, contaminazione, scarico, dispersione, secrezione o rilascio di PFAS nel o sul suolo, qualsiasi struttura, oggetto, sostanza, atmosfera, corsi d'acqua o corpi idrici, comprese le acque sotterranee.

Ai fini della presente esclusione, ""PFAS" è definito dall'OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) come sostanze fluorurate che contengono almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato (senza alcun atomo di H/Cl/Br/I ad esso legato), cioè, fatte salve alcune eccezioni note, qualsiasi sostanza chimica con almeno un gruppo metilico perfluorurato (–CF3) o un gruppo metilenico perfluorurato (– CF2–) è un PFAS.

Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Cosa assicuro

Art. 13 | Oggetto dell'assicurazione operante in regime di "Claims Made"

L'*Assicurazione* è stipulata in base alle dichiarazioni rese dalla *Contraente* e opera in relazione alle *Richieste di risarcimento* pervenute all'*Assicurato* per la prima volta durante il periodo di validità temporale dell'*Assicurazione*, così come precisato nell'Art. 24 - "Validità temporale dell'*Assicurazione* - Regime *Claims made*".

Ai sensi della presente *Assicurazione* AXA si obbliga a tenere indenni:

- gli *Assicurati* di quanto questi siano tenuti a pagare a terzi, quali civilmente responsabili, per le *Perdite;*
- la *Società*, se e nella misura in cui questa sia obbligata a tenere indenni gli *Assicurati*, quali civilmente responsabili, per le *Perdite.*

Art. 14 | Limiti di indennizzo

Il *Massimale* indicato in *Polizza* rappresenta il massimo esborso di AXA per tutte le *Perdite* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* presentate nei confronti di tutti gli *Assicurati* nello stesso periodo di *Assicurazione*.

I sottolimiti indicati in *Polizza* sono parte del *Massimale*, non un'aggiunta ad esso; ogni sottolimite rappresenta pertanto il massimo esborso di AXA per tutte le *Perdite* relative alla garanzia al quale lo stesso si applica.

Tutte le *Richieste di risarcimento* che traggano origine da un medesimo *Atto illecito*, nonché da atti illeciti tra loro collegati, anche se promosse nei confronti degli *Assicurati* in diversi periodi di durata dell'*Assicurazione*, saranno considerate come un'unica Richiesta di risarcimento ai fini dell'applicazione del *Massimale* o dell'eventuale sottolimite; non sarà in ogni caso coperta dalla presente *Assicurazione* alcuna *Richiesta di risarcimento* promossa oltre il termine di tre anni dalla data in cui l'*Assicurazione* sarà cessata.

Art. 15 | Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro

AXA si impegna a tenere indenni gli *Assicurati* per *Perdite Patrimoniali* conseguenti a *Richieste di risarcimento* relative a rapporti di lavoro.

AXA si obbliga inoltre a tenere indenni gli *Assicurati* per *Spese di Consulenza Legale Preliminare* se nel corso del periodo assicurativo si verifica una circostanza che ad opinione di un *Assicurato* potrebbe successivamente dare origine ad una *Richiesta di Risarcimento* relativa a rapporti di lavoro coperto dalla presente garanzia e *l'Assicurato* trasmetterà comunicazione scritta ad AXA relativamente a tale circostanza. AXA si riserva la facoltà di approvare le *Spese di Consulenza Legale Preliminare*.

Art. 16 | Applicazione individuale delle esclusioni

Nessuna circostanza a conoscenza di un *Assicurato* verrà imputata ad un altro *Assicurato* ai fini di stabilire l'operatività delle garanzie di cui alla presente *Polizza*.

Art. 17 | Spese di ripristino della reputazione

AXA si impegna a tenere indenni gli *Assicurati*, per ciascuna *Richiesta di risarcimento* e complessivamente per l'intero periodo di durata dell'*Assicurazione* a prescindere dal numero di *Richieste di risarcimento* ,delle spese, dei costi e degli onorari ragionevoli e necessari sostenuti da un *Assicurato* in nome proprio, con il previo consenso scritto di AXA, per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria ad opera di esperti di pubbliche relazioni al fine di attenuare i danni oggettivamente cagionati alla reputazione dell'*Assicurato* e dovuti ad una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente Assicurazione che sia stata resa pubblica con qualunque mezzo.

La presente estensione di garanzia è prestata sino ad un importo pari a quanto indicato nella "Tabella limiti Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo".

Art. 18 | Spese legali in caso di inquinamento

A parziale deroga delle esclusioni di cui alla lettera e) dell'Art. 23 - "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente *Polizza*, a fronte di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei confronti della *Società* per la responsabilità di inquinamento accidentale o comunque involontario dell'aria, dell'acqua o del suolo e/o di danno ambientale in genere, AXA si impegna a tenere indenne gli *Assicurati* delle spese, dei costi e degli onorari dagli stessi direttamente sostenuti in relazione ad una vertenza giudiziaria promossa nei confronti della *Società* e nella quale siano chiamati a partecipare a seguito di addebiti a loro rivolti per eventi, circostanze o condotte riconducibili alla predetta responsabilità della *Società* per la quale viene instaurata la vertenza giudiziaria.

La presente estensione di garanzia è prestata sino ad un importo pari a quanto indicato nella "Tabella limiti Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo".

Art. 19 | Difesa penale

Qualora gli *Assicurati*, in relazione alle *Richieste di risarcimento* promosse nei loro confronti e rientranti nell'ambito delle garanzie prestate in *Polizza*, risultino coinvolti in procedimenti penali per reati colposi, AXA, fino a quando ne abbia interesse, si riserva di esercitare la facoltà di gestire direttamente la difesa in sede penale, ovvero si impegna a tenere a proprio carico le spese legali sostenute dagli *Assicurati* per la difesa in tale sede, entro il limite pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa "Tabella limiti sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo".

Qualora, invece, sempre nell'ambito delle garanzie prestate, gli *Assicurati* siano imputati per reati dolosi, AXA si obbliga a rimborsare gli *Assicurati* le spese di difesa penale, sempre nei limiti di un importo pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa "Tabella limiti sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo", nelle sole ipotesi in cui:

a) il procedimento penale si concluda con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato;
b) l'elemento soggettivo costitutivo del reato contestato sia stato derubricato nella fattispecie colposa;
c) sia intervenuta un'ordinanza di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

con espressa esclusione dei casi in cui il procedimento penale si concluda per estinzione del reato determinata da qualsiasi causa.

Art. 20 | Costi di emergenza

A parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 35 - "Gestione delle controversie - Spese legali" di *Polizza*, qualora per casi indipendenti dalla sua volontà l'*Assicurato* si trovi nell'impossibilità di trasmettere ad AXA il preventivo analitico delle spese ritenute necessarie per resistere alla Richiesta di Risarcimento, AXA presterà comunque l'*indennizzo* delle spese strettamente necessarie alla difesa di una Richiesta di Risarcimento sino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella riepilogativa "Tabella limiti sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo".

Art. 21 | Periodo di osservazione in favore degli Assicurati cessati dalla carica

Nel caso in cui l'*Assicurato* cessi - per ragioni diverse dalla revoca per giusta causa o dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo - di prestare la propria attività in favore della *Società* prima della scadenza del periodo di durata dell'*Assicurazione* e nei 6 anni successivi alla data della predetta cessazione le garanzie di *Polizza*:

a) non vengano rinnovate o in relazione ad esse non venga stipulato un periodo di osservazione;
b) non siano prestate da AXA e/o da altri assicuratori;

le garanzie di *Polizza* sono estese alle *Richieste di risarcimento* che siano state promosse nei suoi confronti per la prima volta nel corso di un periodo di osservazione di 6 anni, decorrenti dalla data della predetta cessazione, in relazione ad un *Atto illecito* posto in essere anche in periodo antecedente alla data di decorrenza della polizza (*retroattività illimitata Art. 24 - Validità temporale dell'Assicurazione*).

Resta inteso che le garanzie prestate durante tale periodo di osservazione sono soggette a tutti i termini e condizioni di *Polizza* in vigore nell'ultimo periodo di durata dell'*Assicurazione* validamente stipulato, ivi compresi i limiti di indennizzo.

Come ampliare la copertura R.C. - Garanzia Opzionale R.C. Postuma

Art. 22 | Garanzia Postuma (periodo di osservazione)

(Operante se espressamente richiamata in polizza)

Qualora al termine del periodo di durata dell'*Assicurazione* la stessa non venga rinnovata e la *Contraente* non sottoscriva analoga copertura con altre compagnie di assicurazione, la *Contraente* avrà diritto, a fronte di richiesta scritta da presentare ad AXA entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del periodo di durata della *Polizza* e contestuale versamento di un *Premio* addizionale pari ad una percentuale del Premio annuo pagato per la validità dell' *Assicurazione*, ad un periodo di osservazione successivo al termine del periodo di durata dell'*Assicurazione*, come di seguito specificato:

Garanzia Postuma	
Durata garanzia Postuma	**Premio minimo addizionale imponibile**
12 mesi	25 % del premio annuo di *Polizza*
24 mesi	50 % del premio annuo di *Polizza*
36 mesi	75 % del premio annuo di *Polizza*
48 mesi	100 % del premio annuo di *Polizza*
60 mesi	125 % del premio annuo di *Polizza*
72 mesi	140 % del premio annuo di *Polizza*

Le *Richieste di risarcimento* che siano state promosse per la prima volta nei confronti dell'*Assicurato* nel corso del suddetto periodo di osservazione saranno considerate incluse nell'ambito delle garanzie di *Polizza*, a condizione che tali *Richieste di risarcimento* siano relative ad un *Atto illecito* posto in essere durante il periodo di validità temporale dell'*Assicurazione*.

Resta inteso che il *Massimale* applicabile al periodo di osservazione deve intendersi come parte e non in aggiunta al *Massimale* convenuto per l'ultimo periodo di durata dell'*Assicurazione* e relativo a tutte le *Richieste di risarcimento* avanzate durante il periodo di validità temporale dell'*Assicurazione*.

In ogni caso la presente estensione non troverà applicazione laddove le garanzie di *Polizza* abbiano cessato di produrre effetto ai sensi dell'Art. 26 - "Operazioni" e Art. 5 - "Aggravamento del rischio".

Che cosa non è assicurato

Art. 23 | Rischi esclusi dall'assicurazione

L'*Assicurazione* non vale per le *Richieste di risarcimento* in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

1. morte, lesioni personali e danni non patrimoniali di qualsiasi natura. La presente esclusione non si applica alle *Richieste di risarcimento* relative a rapporti di lavoro per sofferenze mentali, stress emotivo e umiliazioni derivanti da *Atto illecito* relativo a rapporti di lavoro;
2. danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei *Prestatori di lavoro*;
3. atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;
4. atti dolosi, indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli *Assicurati* e la *Società*;
5. pericolo di o effettivo inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e danno ambientale in genere; all'interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
6. l'esercizio, da parte degli *Assicurati* o della *Società*, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alle attività della predetta *Società*;
7. atti o fatti compiuti nell'ambito di offerte pubbliche d'acquisto e/o scambio, nonché operazioni finalizzate all'emissione, collocamento o negoziazione di azioni, obbligazioni, prodotti e/o strumenti finanziari di qualsiasi tipo sui mercati regolamentati e/o non regolamentati;
8. atti compiuti dai singoli *Assicurati* nei confronti dei quali sia stata promossa azione di responsabilità da parte della *Società*, dei creditori sociali, nonché di terzi, ovvero denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), dopo la promozione dell'azione di responsabilità o la presentazione della denuncia.
9. atti compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della *Società* (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale;
10. omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
11. multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte nonché le spese di giustizia penale;
12. procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinnanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;
13. qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o *Atto illecito* noto agli *Assicurati* o alla *Contraente* e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente *Assicurazione*;
14. violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i *Prestatori di lavoro*;
15. l'esercizio da parte degli *Assicurati* di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dalla *Società*;
16. responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
17. responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;
18. frodi a danno della *Società*;

19. qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'*Assicurato* in relazione a disponibilità di fondi di investimento, proprietà immobiliari o mobiliari, beni e/o qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
20. mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componenti elettronica, firmware, software, hardware o errata registrazione, cancellazione dei dati, in seguito ad attacchi cyber o infezione di virus informatici o malware.
21. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 24 | Validità temporale dell'Assicurazione - Regime "Claims made"

L'*Assicurazione* opera per le *Richieste di risarcimento* ricevute per la prima volta dall'*Assicurato* nel corso del periodo di efficacia dell'*Assicurazione* ("*Claims made*"), in relazione ad un *Atto illecito* posto in essere anche in periodo antecedente alla data di decorrenza della stessa (*retroattività illimitata*).

Tutte le *Richieste di risarcimento* che traggano origine da un *Atto illecito* che abbia carattere prolungato o ripetuto o sia collegato ad altri atti illeciti, nonché qualora diversi atti illeciti siano l'uno presupposto dell'altro, oppure traggano origine da una medesima fattispecie, ai fini della validità temporale dell'*Assicurazione* si farà convenzionalmente riferimento alla data in cui è stato posto in essere per la prima volta il primo *Atto illecito*.

Art. 25 | Delimitazione territoriale

L'*Assicurazione* è valida per le *Richieste di risarcimento* promosse in tutti i Paesi del mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada.

Limitatamente alla garanzia *Richieste di risarcimento* relative a rapporti di lavoro di cui Art. 15 - "Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro", si precisa che l'*Assicurazione* è valida per le *Richieste di risarcimento* promosse in Europa.

Art. 26 | Operazioni

Se durante il periodo di durata dell'*Assicurazione* la *Contraente* e/o qualsiasi *Società Controllata* e, qualora assicurate, *Società Collegata* e/o *Società Partecipata* indicate in polizza fossero soggette a:

a) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione;

b) mutamento del controllo;

c) quotazione di strumenti finanziari su borse e/o sui mercati regolamentati e/o non regolamentati;

la *Contraente* dovrà darne comunicazione scritta ad AXA e /o agenzia di riferimento entro 30 giorni.

L'*Assicurazione* sarà valida fino alla scadenza del periodo di durata in corso esclusivamente per le *Richieste di risarcimento* conseguenti ad Atti illeciti commessi dagli *Assicurati* di tale *Contraente*, *Società Controllata, Collegata* e/o *Partecipata* antecedentemente alla data di effetto delle operazioni sopra elencate.

Art. 27 | Costituzione, acquisizione e cessazione di società controllate

Qualsiasi soggetto, anche di nuova costituzione, che assuma la qualifica di *Società Controllata* durante il periodo di durata dell'*Assicurazione* sarà automaticamente incluso nelle garanzie di cui alla presente *Polizza* a condizione che:

a) abbia sede legale ubicata in Italia e nello Spazio Economico Europeo (SEE)

b) non sia quotato e/o abbia strumenti finanziari quotati su borse, mercati regolamentati e/o mercati non regolamentati;

c) abbia risultato netto positivo;

d) non svolga attività finanziaria, assicurativa e/o di brokeraggio, ovvero non operi nei seguenti settori: biotecnologia, internet, gestori di reti e servizi di telecomunicazione, gestione rifiuti e discariche, edilizia;

e) sia società di capitali, fondazione, o associazione;

f) l'ultimo *Fatturato* di tale soggetto non superi il 40 % del fatturato consolidato della *Società*.

Qualora, durante il periodo di durata dell'*Assicurazione*, un soggetto:

- perda la qualifica di *Società Controllata*,
- e/o non soddisfi più le condizioni di cui al presente articolo,

le garanzie prestate dall'*Assicurazione* si applicheranno esclusivamente alle *Richieste di risarcimento* relative ad atti illeciti antecedenti la data in cui detto soggetto abbia cessato di possedere la qualifica di *Società* e/o abbia cessato di soddisfare le predette condizioni.

Norme che regolano la Sezione B - Tutela legale

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA
Tel. +39 06 42.115.629 | Fax. +39 06 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie *Tutela Legale* seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione *Tutela Legale*, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Cosa assicuro Tutela Legale Light

Art. 28 | Tutela Legale Light - Spese per indagini e procedimenti a carico della Società

Qualora gli *Assicurati*, risultino coinvolti in un'indagine o altro procedimento civile o amministrativo promosso nei confronti della *Società*, da un'Autorità legalmente autorizzata a condurlo, al fine di esaminare circostanze attinenti all'attività svolta dalla *Società* stessa, nel caso in cui:

a) la partecipazione degli *Assicurati* sia richiesta ai sensi di legge,
e
b) la comunicazione con cui è richiesta la partecipazione degli *Assicurati* sia ricevuta per la prima volta dagli *Assicurati* stessi durante il periodo di durata dell'*Assicurazione.*

AXA Assistance si impegna a tenere indenne gli *Assicurati* delle spese, dei costi e degli onorari dagli stessi direttamente sostenuti in relazione a tale partecipazione.

La presente estensione di garanzia è prestata sino ad un importo pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa "Tabella limiti sezione B - Tutela Legale".

La presente copertura non sarà operante nel caso in cui l'indagine o il procedimento sia avviato o condotto negli Stati Uniti d'America o Canada.

Come ampliare la copertura assicurativa: Garanzia Opzionale - Tutela Legale Full

Art. 29 | Tutela Legale Full

(Operante se espressamente richiamata in polizza)

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA Assicurazioni S.p.A., alle condizioni di seguito indicate e nel limite del massimale per sinistro indicato in polizza, assicura la *Tutela Legale*, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 30 - "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;

- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di quanto riportato nella tabella riepilogativa "Franchigie, scoperti e limiti di *indennizzo*". Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'*Assicurato* ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'*Assicurato* se autorizzato da AXA Assistance;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. 30 | Casi assicurati

Vengono garantiti gli oneri previsti per i sinistri relativi a:

1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
2. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
3. azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; è compresa l'attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'*Assicurato*;
4. difesa dell'*Assicurato* in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 c.c. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di R.C. non esiste la presente garanzia non opera.
5. chiamata in causa della Compagnia di assicurazione della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal *Contraente* a tutela del patrimonio personale (D&O) dei soggetti assicurati;
6. **Pacchetto sicurezza.** La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e l'opposizione/impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi - salvo siano applicate sanzioni pecuniarie di importo inferiore a € 1.000,^{00} (mille) - per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati:
   - D.Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e successive modifiche;
   - D.Lgs 193/07 in materia di Sicurezza alimentare e successive modifiche;
   - D.Lgs. 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente e successive modifiche;
   - D.Lgs. 101/2018 (GDPR) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
   - D.Lgs 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle *Società* e successive

modifiche;

- D.Lgs n. 472/1997 (Riforma fiscale e tributaria) norme analoghe e successive integrazioni.

Sezione Circolazione Stradale

Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli *Assicurati* per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi propri o del *Contraente* sempreché connessi all'espletamento di incarichi affidati dal *Contraente* stesso.

a. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
b. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
c. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
e. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale.

Estensione Responsabilità Amministrativa

f. Difesa in procedimenti per responsabilità amministrativa contabile e per danno erariale, per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa nei confronti dell'*Assicurato* in caso di contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

Cosa non assicuro - Garanzie Tutela Legale

Art. 31 | Esclusioni Garanzia Tutela Legale

Le garanzie non sono valide:

a. in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c. per fatti dolosi delle persone assicurate;
d. per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
e. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
f. nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
g. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
h. per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;

i. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.

Art. 32| Ulteriori Esclusioni specifiche

L'*Assicurato* deve:

a. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
b. assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

c. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
d. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Garanzie Tutela Legale

Art. 33 | Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'*Assicurazione* e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla *Controversia* si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Norme che regolano il sinistro Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Art. 34 | Obblighi in caso di richiesta di risarcimento o circostanze

In caso di *Richiesta di risarcimento*, la *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne comunicazione scritta ad AXA entro 10 giorni (art. 1913 C.C.). La *Contraente* e l'*Assicurato* devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.).

Se l'*Assicurato* o la *Contraente* vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una Richiesta di risarcimento, essi dovranno senza indugio comunicare tali circostanze ad AXA mediante comunicazione scritta, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una Richiesta di risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti Illeciti, date, luoghi, fatti e soggetti coinvolti, nonché una stima della potenziale *Perdita*. Laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di *Polizza*, AXA considererà l'eventuale Richiesta di risarcimento che tragga origine da tali circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'*Assicurato* o la *Contraente* hanno trasmesso ad AXA la predetta comunicazione di circostanze.

Art. 35 | Gestione delle controversie - Spese legali

L'*Assicurato* ha il diritto e il dovere di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla.

È condizione per l'insorgere dell'obbligo indennitario di AXA ai sensi di *Polizza* il fatto che l'*Assicurato* non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo di transazione o conciliazione, né si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta di AXA.

La *Contraente* e l'*Assicurato* coopereranno con AXA senza riserve e forniranno senza indugio una relazione dettagliata delle circostanze che compongono la richiesta di risarcimento, le loro eventuali deduzioni difensive, nonché tutte le informazioni che potranno essere loro richieste. La fornitura di tali informazioni costituisce condizione sospensiva dell'obbligo indennitario di AXA ai sensi di *Polizza*.

AXA si riserva la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'*Assicurato*, designando in accordo con l'*Assicurato*, ove occorra, legali o tecnici di comprovata esperienza ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Qualora AXA non eserciti la facoltà di cui al precedente paragrafo, ai sensi della presente *Polizza* sono a carico di AXA le spese necessarie all'*Assicurato* per resistere alle *Richieste di risarcimento*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* di *Polizza* (art. 1917 C.C.).

A tal fine, è indispensabile che l'*Assicurato* comunichi ad AXA il preventivo analitico delle spese ritenute necessarie per resistere alla richiesta di risarcimento, il quale, laddove ritenuto congruo, sarà utilizzato come parametro per l'*indennizzo* delle spese di difesa sostenute dall'*Assicurato*.

Non saranno oggetto di *indennizzo* le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano stati designati con il consenso scritto di AXA. Restano in ogni caso non indennizzabili le spese di giustizia penale.

Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia rischi coperti dalla presente *Assicurazione* sia rischi non coperti, le spese di difesa sostenute dall'*Assicurato* saranno garantite da AXA per la sola parte di esse che sia connessa all'ambito di copertura della presente *Polizza*.

In ogni caso, gli eventuali oneri di difesa sostenuti da AXA verranno rimborsati dall'*Assicurato* qualora venga accertato che la perdita patrimoniale non è indennizzabile ai sensi dell'*Assicurazione* o che la *Richiesta di risarcimento* è altrimenti esclusa.

Norme che regolano il sinistro Sezione B - Garanzia Tutela legale

Art. 36 | Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'*Assicurato* deve denunciare il sinistro entro 10 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 30 - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo se possibile ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assicurazioni S.p.A. e/o con AXA Assistance.

Art. 37 | Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa deve:

a. informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 38 | Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia qualora vi fossero i presupposti oggettivi. Ove ciò non riesca, valutate le esigenze dell'Assicurato in ragione delle attività legali richieste, e in ogni caso quando sia implicata la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 36 - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A., non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'*Assicurato* non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'*Assicurato* e AXA Assicurazioni S.p.A. e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'*Assicurato* di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 39 | Recupero di somme

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Condizioni di Assicurazione

Tabelle limiti Sezione A e Sezione B

Tabella limiti Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo		
Garanzia Prestazione	**Franchigia Scoperto**	**Limite di indennizzo**
Rapporti di Lavoro	-	Massimale indicato in scheda di Polizza specifico per "Rapporti di Lavoro nei confronti della Contraente (EPLE)" per sinistro / periodo di assicurazione
Spese di ripristino della reputazione	-	€ 200.000,00 per sinistro / periodo di assicurazione
Spese legali in caso di inquinamento	-	¼ del Massimale di Polizza per sinistro / periodo di assicurazione
Difesa penale	-	¼ del Massimale di Polizza per sinistro / periodo di assicurazione
Costi di emergenza	-	10% del Massimale di Polizza con il massimo di € 30.000,00 per sinistro / periodo di assicurazione

Tabella limiti Sezione B - Tutela Legale

Sezione B - Tutela Legale		
Garanzia Prestazione	**Franchigia Scoperto**	**Limite di indennizzo**
Tutela Legale Light Spese per indagini e procedimenti a carico della Contraente	-	Massimale per sinistro indicato in polizza (€ 50.000,00)
Tutela Legale Full	-	Massimale per sinistro indicato in polizza (€ 15.000,00 / € 30.000,00 / € 50.000,00)
Spese per l'intervento di un legale domiciliatario	-	fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	-	entro il limite massimo di € 500,00 per sinistro